



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria

D.L. 112/2008 – A.C. 1386

Sintesi del contenuto

n. 15/1

30 giugno 2008

INDICE

SCHEDA DI SINTESI

Dati identificativi	9
Sintesi del contenuto	
▪ Articolo 1 - <i>Finalità ed ambito di intervento</i>	11
▪ Articolo 2 - <i>Banda larga</i>	11
▪ Articolo 3 - <i>Start up</i>	12
▪ Articolo 4 - <i>Strumenti innovativi di investimento</i>	12
▪ Articolo 5 - <i>Sorveglianza dei prezzi</i>	12
▪ Articolo 6 - <i>Sostegno all'internazionalizzazione alle imprese</i>	13
▪ Articolo 7 - <i>Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂</i>	13
▪ Articolo 8 - <i>Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi</i>	13
▪ Articolo 9 - <i>Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi</i>	13
▪ Articolo 10 - <i>Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni</i>	14
▪ Articolo 11 - <i>Piano casa</i>	14
▪ Articolo 12 - <i>Abrogazione della revoca delle concessioni TAV</i>	15
▪ Articolo 13 - <i>Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico</i>	15
▪ Articolo 14 - <i>Expo Milano 2015</i>	15
▪ Articolo 15 - <i>Costo dei libri scolastici</i>	16
▪ Articolo 16 - <i>Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università</i>	16
▪ Articolo 17 - <i>Progetti di ricerca di eccellenza</i>	16
▪ Articolo 18 - <i>Reclutamento del personale delle società pubbliche</i>	16
▪ Articolo 19 - <i>Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro</i>	17
▪ Articolo 20 - <i>Disposizioni in materia contributiva</i>	17
▪ Articolo 21 - <i>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato</i>	18
▪ Articolo 22 - <i>Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio</i>	18

<i>tributario e della Commissione spesa pubblica</i>	29
▪ <i>Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione</i>	29
▪ <i>Articolo 47 - Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	30
▪ <i>Articolo 48 - Risparmio energetico</i>	30
▪ <i>Articolo 49 - Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni</i>	30
▪ <i>Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo</i>	31
▪ <i>Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>	31
▪ <i>Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia</i>	31
▪ <i>Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro</i>	32
▪ <i>Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo</i>	32
▪ <i>Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario</i>	32
▪ <i>Articolo 56 - Disposizioni transitorie</i>	33
▪ <i>Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio</i>	33
▪ <i>Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali</i>	33
▪ <i>Articolo 59 - Finmeccanica S.p.A.</i>	34
▪ <i>Articolo 60, commi 1-6, 8-10 e 13-15 - Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica</i>	34
▪ <i>Articolo 60, comma 7 - Copertura delle leggi di spesa</i>	36
▪ <i>Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo</i>	37
▪ <i>Articolo 60, comma 12 - Riduzioni di spesa – Industrie difesa</i>	37
▪ <i>Articolo 61 - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti</i>	37
▪ <i>Articolo 62 - Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali</i>	38
▪ <i>Articolo 63, comma 1 - Partecipazioni missioni internazionali di pace</i>	38
▪ <i>Articolo 63, comma 2 - Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici</i>	38
▪ <i>Articolo 63, comma 3 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>	39
▪ <i>Articolo 63, comma 4 - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato</i>	39

▪ Articolo 78 - <i>Disposizioni urgenti per Roma capitale</i>	48
▪ Articolo 79 - <i>Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria</i>	49
▪ Articolo 80 - <i>Piano straordinario di verifica delle invalidità civili</i>	50
▪ Articolo 81, commi 1-7 - <i>Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione</i>	50
▪ Articolo 81, commi 8-15 - <i>Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi</i>	51
▪ Articolo 81, commi 16-18 - <i>Regime fiscale nel settore energetico</i>	51
▪ Articolo 81, commi 19-25 - <i>Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas</i>	52
▪ Articolo 81, commi 26-28 - <i>Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato</i>	52
▪ Articolo 81, commi 29-31 - <i>Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti</i>	53
▪ Articolo 81, commi 32-38 - <i>Istituzione della carta acquisti</i>	53
▪ Articolo 82, commi 1-5 - <i>Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP</i>	53
▪ Articolo 82, commi 6-8 - <i>Deducibilità della variazione della riserva sinistri</i>	53
▪ Articolo 82, commi 9-10 - <i>Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni</i>	54
▪ Articolo 82, commi 11-13 - <i>Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti</i>	54
▪ Articolo 82, commi 14-15 - <i>Imposta di registro contratti di locazione immobiliare</i>	55
▪ Articolo 82, comma 16 - <i>Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi</i>	55
▪ Articolo 82, commi 17-22 - <i>Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari “familiari”</i>	55
▪ Articolo 82, commi 23-24 - <i>Abolizione di agevolazioni in materia di stock option</i>	56
▪ Articolo 82, commi 25-26 - <i>Cooperative a mutualità prevalente</i>	56
▪ Articolo 82, comma 27 - <i>Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci</i>	56
▪ Articolo 82, commi 28-29 - <i>Cooperative di consumo e consorzi</i>	56
▪ Articolo 83, commi 1-2 - <i>Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti</i>	57
▪ Articolo 83, comma 3 - <i>Sviluppo attività di controllo</i>	57

AVVERTENZA

Al fine di agevolare la consultazione del presente *dossier*, le singole disposizioni del decreto-legge vengono di seguito aggregate sulla base delle competenze delle singole Commissioni permanenti alle quali afferiscono:

ARTICOLO	AFFARI COSTITUZIONALI
24	"Taglia-leggi"
25	"Taglia-oneri" amministrativi
26	"Taglia-enti"
27	"Taglia-carta"
31	Durata e rinnovo della carta d'identità
37, co. 2	Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
47	Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
61	Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
68	Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
74	Riduzione degli assetti organizzativi
76, co. 3	Indennità degli amministratori locali
ARTICOLO	AFFARI SOCIALI
37, co. 1	Certificazioni e prestazioni sanitarie
79	Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
80	Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
81, co. 29-31	Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti
81, co. 32-38	Istituzione della carta acquisti
ARTICOLO	AMBIENTE
10	Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
11	Piano casa
13	Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
14	Expo Milano 2015
28	Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
30	Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
63, co. 5	Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti
ARTICOLO	ATTIVITÀ PRODUTTIVE
4	Strumenti innovativi di investimento
5	Sorveglianza dei prezzi
6	Sostegno all'internazionalizzazione alle imprese
7	"Strategia energetica nazionale" e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO ₂

ARTICOLO	DIFESA
60, co. 12	Riduzioni di spesa (Industrie difesa)
65	Forze armate
ARTICOLO	ESTERI
14	Expo Milano 2015
60, co. 11	Riduzioni di spesa (Cooperazione allo sviluppo)
63, co. 1	Partecipazioni missioni internazionali di pace
83, co. 25-28	Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia
ARTICOLO	FINANZE
3	Start up
9	Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
32, co 1-2	Limitazioni all'uso del contante
32, co 3	Soppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi
33, co 1-2	Applicabilità degli studi di settore
33, co 3	Elenco clienti fornitori
42	Accesso agli elenchi dei contribuenti
45	Servizio consultivo ed ispettivo tributario e Commissione spesa pubblica
55	Accelerazione del contenzioso tributario
58	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
62	Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
63, co. 8	Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali
81, co. 1-7	Ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione
81, co. 8-15	Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
81, co. 16-18	Addizionale IRES per il settore energia
81, co. 19-25	Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas
81, co. 26-28	Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato
81, co. 29-31	Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti
82, co. 1-5	Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP
82, co. 6-8	Deducibilità della variazione della riserva sinistri
82, co. 9-10	Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
82, co. 11-13	Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti
82, co. 14-15	Imposta di registro contratti di locazione immobiliare
82, co. 16	Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

ARTICOLO (segue Lavoro)

- 49 Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni
- 63, co. 6 Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l'occupazione
- 63, co. 11 Autorizzazione all'INAIL all'utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali
- 66 Turn over
- 67 Contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
- 69 Progressione triennale
- 70 Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
- 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
- 73 *Part time*
- 75 Autorità indipendenti
- 76, co.1-2, 4-7 Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
- 76, co 8 Personale delle aziende speciali delle camere di commercio
- 80 Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
- 83, co. 1-2 Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti

ARTICOLO

TRASPORTI

- 2 Banda larga
- 12 Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
- 57, co.1-4 Servizi di Cabotaggio
- 63, co. 4 Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato
- 63, co. 12-13 Istituzione del Fondo per trasporto pubblico locale

Scheda di sintesi

DATI IDENTIFICATIVI

Numero del disegno di legge di conversione	A.C. 1386
Numero del decreto-legge	112/2008
Titolo del decreto-legge	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Settore d'intervento	Vari
Numero di articoli	
▪ <i>testo originario</i>	85
Date	
▪ <i>emanazione</i>	25 giugno 2008
▪ <i>pubblicazione in Gazzetta ufficiale</i>	25 giugno 2008
▪ <i>assegnazione</i>	25 giugno 2008
▪ <i>scadenza</i>	24 agosto 2008
Commissione competente	V (Bilancio), VI (Finanze)
Pareri previsti	I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Comitato per la legislazione

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 - Finalità ed ambito di intervento

L'articolo chiarisce come il decreto-legge in esame, unitamente ad altri provvedimenti normativi indicati nel DPEF 2009-2013, sia volto a realizzare, con effetti a far data dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/Pil, definiti dallo stesso DPEF nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del Pil attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

L'articolo evidenzia come il tratto unificante del decreto-legge in esame sia rappresentato dal concorso delle norme in esso contenute all'attuazione della manovra finanziaria. Sotto tale profilo, il provvedimento presenta quindi il requisito dell'omogeneità. Esso, inoltre, risulta di immediata applicazione in quanto, già nel 2008, ha effetti sull'indebitamento netto della P.A., in termini di manovra netta, pari a 492 milioni.

Articolo 2 - Banda larga

L'articolo 2 introduce norme di semplificazione per le installazioni di impianti di comunicazione con fibre ottiche, prevedendo per l'attuazione di tali lavori l'applicazione della procedura della denuncia di inizio attività, e disponendo che i soggetti pubblici non possano opporsi, nelle loro proprietà, alle opere necessarie per le installazioni stesse.

Si osserva che il comma 3 fa riferimento all'applicazione di una norma (articolo 4 della legge n. 249/1997) che risulta abrogata.

garante, provvede, se necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 6 - Sostegno all'internazionalizzazione alle imprese

L'**articolo 6** interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.251 del 1981, nell'ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all'evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.

Articolo 7 - Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂

L'**articolo 7** è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.

Articolo 8 - Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

L'**articolo 8** è volto a riaprire, nel caso in cui si accertai la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

Articolo 9 - Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

Il **comma 1 dell'articolo 9** interviene sulla disciplina in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio rendendo automatico, in luogo di facoltativo, il meccanismo che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di riduzione delle accise sugli oli minerali al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2% rispetto al indicato esclusivamente nel DPEF.

provvedimenti legislativi adottati nella precedente legislatura. Tale piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari. Il piano prevede anche l'attuazione di programmi integrati di edilizia sociale per la costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, nel contesto di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi, prevalentemente, con l'intervento finanziario privato, in cambio della cessione di diritti edificatori o agevolazioni fiscali.

Articolo 12 - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

L'**articolo 12** apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana.

Articolo 13 - Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

L'**articolo 13**, al fine della valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e per favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. Il comma 2 del medesimo articolo individua i criteri da considerare ai fini della conclusione degli accordi, mentre il comma 3 prevede che negli accordi stessi possa essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Articolo 14 - Expo Milano 2015

L'**articolo 14** esame reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Sindaco di Milano pro-tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato

Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

L'**articolo 19** prevede la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Si prevede, inoltre, a decorrere dalla medesima data, l'integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, purché il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della L. 243/2004. Si stabilisce altresì, sempre dalla medesima data, con riferimento alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché per le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva

L'**articolo 20** reca disposizioni in materia contributiva.

Il **comma 1** dispone che il secondo comma dell'articolo 6 della legge 138/1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto.

Il **comma 2** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Il **comma 3** interviene a modifica dell'articolo 16, comma 2, lett. a), della L. 223/1991, prevedendosi, nel caso di corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.

Con i **commi da 4 a 6** si estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

I **commi da 7 a 9** prevedono che, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, il giudice disponga d'ufficio la riunificazione dei procedimenti.

da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Un'altra rilevante modifica consiste nella eliminazione dei requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio.

Inoltre, al fine di poter rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che il Ministro del lavoro individua con apposito decreto il concessionario del servizio e che, nelle more dell'emanazione di tale decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

L'**articolo 23** interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato, con modifiche che mirano alla piena valorizzazione dell'autonomia collettiva nella regolamentazione del rapporto di apprendistato.

Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si elimina il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente.

Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

Al fine di evitare che l'applicazione dell'istituto sia impedita nelle more della disciplina regionale, si prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Articolo 24 - "Taglia-leggi"

L'**articolo 24** dispone l'abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell'allegato A al decreto-legge.

Le abrogazioni decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; *tale decorrenza andrebbe valutata alla luce del requisito dell'immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Oggetto di abrogazione – come chiarisce la relazione illustrativa – sono "un gran numero di atti di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:

- leggi provvedimento ad efficacia temporanea;

Articolo 27 - "Taglia-carta"

L'articolo 27 intende ridurre, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico.

In particolare, l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito, a partire da tale data, da un abbonamento telematico.

Articolo 28 - Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

L'articolo 28 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),

E' inoltre ridotto da 25 a 23 il numero dei componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC, prevista dall'art. 10 del DPR n. 90/2007 e modificata la composizione della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, con una riduzione di dieci unità (da 33 a 23).

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

L'articolo 29 introduce disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati "sensibili" costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi, è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza.

Per tutti gli altri soggetti un decreto del Ministro della giustizia definisce modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza. Ove tale decreto non sia adottato entro il termine prescritto, si applicano le norme sull'autocertificazione.

In sede di notificazione obbligatoria del trattamento dei dati personali al Garante della *privacy* viene, poi, circoscritte le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire sull'apposito modulo informatico.

ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno se pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Inoltre, in via transitoria, dispone che per gli studi di settore approvati nel 2008, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è anticipata al 31 dicembre 2008 (il testo novellato prevedeva tale scadenza al 31 marzo 2009).

Al fine di evitare dubbi interpretative, sarebbe opportuna una conferma in merito all'utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento per il periodo d'imposta 2007. Ciò in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 (nella quale il contribuente dichiara di adeguarsi o non adeguarsi agli studi di settore) scade successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame la quale reca disposizioni a decorrere dal periodo d'imposta 2008.

Il **comma 2 dell'articolo 33** rinvia all'emanazione di regolamenti governativi l'attuazione delle norme in esame. Tali regolamenti si considerano adottabili anche qualora sopravvengano ulteriori disposizioni legislative, a meno che queste ultime non escludano espressamente l'applicazione del citato regolamento.

A riguardo si evidenzia come sarebbe più rispettoso dei rapporti tra le fonti del diritto rimettere interamente al legislatore futuro la scelta di prevedere o meno l'esercizio di un potere regolamentare.

Articolo 33, comma 3 - Elenco clienti fornitori

Il **comma 3 dell'articolo 33 abroga** le disposizioni relative alla comunicazione dei dati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto mediante elenchi dei clienti e dei fornitori, prevista dalla normativa sulla presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA (DPR n. 322 del 1998).

Articolo 34 - Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

L'**articolo 34** attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, stabilendo, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Articolo 38 - *Impresa in un giorno*

L'**articolo 38** detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Al comma 3 pare opportuno prevedere un termine per l'adozione del regolamento di delegificazione.

Al comma 4 pare opportuno prevedere un termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, nonché individuare forme di partecipazione delle autonomie regionali alla formazione dei provvedimenti in considerazione della necessità di tenere conto delle diverse discipline regionali.

Articolo 39 - *Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*

L'**articolo 39** è volto ad introdurre alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Nel libro unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro, e deve essere riportato un calendario delle presenze del lavoratore. Apposite sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi di istituzione, tenuta e di esibizione del libro in questione.

L'articolo provvede anche (**comma 10**) ad abrogare una serie di disposizioni. Alcune di tali abrogazioni sono connesse all'istituzione del libro unico del lavoro: si tratta delle norme relative all'obbligo e alle modalità di tenuta del libro matricola e del libro paga nonché del registro d'impresa nel settore agricolo. Altre abrogazioni invece intervengono in ambiti differenti dalla materia principale trattata dall'articolo in esame. Si provvede inoltre ad abrogare alcune disposizioni in materia di collocamento ed impiego del personale artistico e tecnico nonché la L. 188/2007 in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore. Altre abrogazioni riguardano i commi 32, lett. d) (recante principi direttivi relativi alla delega in materia di incentivi all'occupazione), 38 (recante

Il **comma 3** provvede a novellare l'articolo 8 del D.Lgs. 234/2007, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. In primo luogo si elimina l'obbligo di conservare i registri su cui viene annotato l'orario di lavoro per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. Inoltre, si semplificano gli obblighi di registrazione, prevedendo che tali obblighi si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro istituito dall'articolo 39 del decreto-legge in esame.

I **commi 4 e 5** sono volti a semplificare e razionalizzare la disciplina delle comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare nell'ambito degli obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili.

Infine, il **comma 6** interviene in materia di comunicazioni relative all'instaurazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro della gente di mare, prevedendosi che gli armatori e le società di armamento sono obbligati a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli uffici di collocamento della gente di mare l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare nonché comunque a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta servizio a bordo di una nave.

Articolo 41 - Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

L'**articolo 41** reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

In primo luogo si provvede a novellare varie disposizioni del D.Lgs. 66/2003, recante una disciplina generale in materia di orario di lavoro. Al riguardo, si modifica le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile. Si escludono dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003 gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

Si prevede che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Si dispone che, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni di cui agli artt. 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del D.Lgs. 66/2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A fini di semplificazione, si elimina, per il datore di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di lavoro notturno, specifici obblighi di informare i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la violazione della disciplina in materia di orario di lavoro.

lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione.

Articolo 44 - Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

L'**articolo 44** prevede il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria mediante un regolamento di delegificazione.

Articolo 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica

L'**articolo 45**, ai **commi 1 e 2**, **sopprime** il Servizio consultivo ed ispettivo tributario- SECIT, trasferendone le funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** dispone inoltre la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge finanziaria per il 2007, con compiti di analisi del processo di *spending review* e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, dispone la conseguente abrogazione di talune disposizioni relative all'espletamento della sua attività. Le risorse derivanti da tali abrogazioni, pari a 1,2 milioni di euro dal 2008, sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

L'**articolo 46** reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008.

Più specificamente, il **comma 1** interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001, introducendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. E' inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.

nell'utilizzo del lavoro flessibile, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare, nell'ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza.

Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 36, per il triennio successivo alla violazione stessa.

Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo

L'**articolo 50** novella l'art. 181, primo comma, del codice processuale civile relativo agli effetti della seconda mancata comparizione delle parti all'udienza dibattimentale. In particolare, la modifica prevede l'eliminazione del riferimento all'ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo come effetto della seconda mancata comparizione delle parti.

Articolo 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica

L'**articolo 51** dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo *e-mail* fornito dal procuratore della parte processuale, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della giustizia e limitatamente ai circondari di tribunale ivi individuati.

Articolo 52 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

L'**articolo 52** novella il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurre due nuove disposizioni volte a disciplinare - nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia - le fasi della quantificazione dell'importo dovuto (art. 227-*bis*) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (art. 227-*ter*). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell'adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l'importo dovuto, si procede direttamente all'iscrizione a ruolo.

In via preliminare, si osserva che non è chiara la collocazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 52, ossia se il legislatore intenda inserirle nel Titolo II (Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali) o nel Titolo III (Disposizioni particolari per spese processuali, spese

dall'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, l'estinzione dei suddetti processi pendenti (oltre 300.000 al 1° febbraio 2008, secondo il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2008) non si verifica qualora gli uffici depositino entro un'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

Il comma 2 dispone il blocco delle nomine di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.

Articolo 56 - Disposizioni transitorie

L'**articolo 56**, contenente norme transitorie, chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli 181 (relative alla cancellazione della causa dal ruolo) e 429 del codice di procedura civile (relative alla pronuncia della sentenza), come novellate rispettivamente dagli articoli 50 e 53 del decreto legge (v. *sopra*), si applicano esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (27 giugno 2008).

Articolo 57 - Servizi di Cabotaggio

L'**articolo 57, comma 1**, attribuisce alle Regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico; mentre il **comma 2** pone a carico dello Stato la compartecipazione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio pubblico.

Il **comma 3** prevede che le Regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia spa nelle società marittime regionali.

Il **comma 4** consente alle Regioni di affidare l'esercizio dei servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate.

Il **comma 5** dispone la soppressione della disposizione che prevede l'obbligo, da parte del Governo, di presentare al Parlamento un piano industriale relativo agli effetti della cessione di quote di maggioranza del capitale sociale in società del settore dei trasporti marittimi o aerei a partecipazione pubblica, in passato partecipate da IRI S.p.A. e FINMARE S.p.A.

Articolo 58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

L'**articolo 58** prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un "Piano delle Alienazioni immobiliari", individuando con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità

Tali disposizioni risultano in linea con precedenti previsioni normative volte a rendere più flessibile la gestione del bilancio.

Il **comma 6** reca una norma di flessibilità del bilancio, che, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, consente di rimodulare “tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa”, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Possono essere oggetto di rimodulazione le spese predeterminate per legge.

Le rimodulazioni tra i programmi possono essere effettuate nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di assestamento del bilancio di previsione, ovvero, per interventi più tempestivi, con decreto del Ministero dell'economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione e alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Per i profili finanziari, il parere parlamentare ha carattere vincolante nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge.

La portata della norma di flessibilità, introdotta dal comma 6, assai più ampia di quella di cui al comma 3, consente di rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche modificando, in aumento o in diminuzione, le singole autorizzazioni di spesa stabilite con legge sostanziale. Ciò può verificarsi sia con atto amministrativo sia con il disegno di legge di bilancio e con il disegno di legge di assestamento. Tra l'altro, in applicazione del comma 6, sembra possibile effettuare, attraverso il ddl di bilancio, tutte le rimodulazioni specificamente indicate dal comma 3. Ai commi 4 e 5, peraltro, è tratteggiata una specifica procedura che si applica con riferimento al comma 3 ma non al comma 6. Il contenuto dei commi 3-6 appare quindi meritevole di un coordinamento.

In ogni caso, le rimodulazioni disposte con il ddl di bilancio ai sensi dei commi 3 e 6 (e con il ddl di assestamento ai sensi del comma 6) appaiono emendabili in sede di esame parlamentare. In tal modo, nonostante l'ampia e inedita flessibilità garantita alla gestione del bilancio, le decisioni parlamentari in materia di bilancio e di leggi di spesa rimangono pienamente nella disponibilità del Parlamento stesso. Non altrettanto può dirsi per le rimodulazioni disposte con decreto ministeriale che, nonostante i previsti pareri di natura vincolante, comportano la possibilità di modificare con atto amministrativo decisioni assunte con legge in conformità all'art. 81 della Costituzione e alla legislazione contabilistica di attuazione del dettato costituzionale.

Il **comma 8** integra il “Fondo per le esigenze gestionali” di 00 milioni per il 2009 e di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010-2011, da utilizzare per il reintegro dei programmi di spesa.

all'articolo 11-ter della legge generale di contabilità (l. n. 468/1978), recante la disciplina della copertura finanziaria delle leggi. Peraltro, trattandosi di una modifica della disciplina generale contabilistica, andrebbe considerata la sua compatibilità con un provvedimento di decretazione d'urgenza.

Si rileva inoltre come la necessità di coprire ricorrendo ai tre saldi ogni "disposizione normativa" appaia riferibile anche agli emendamenti elaborati in ambito parlamentare. Si sottolinea pertanto la necessità che il Parlamento sia posto nelle condizioni di disporre, in relazione ad ogni disposizione normativa proposta, dei dati sugli effetti su ciascuno dei tre saldi per poter svolgere le necessarie verifiche.

Articolo 60, comma 11 – Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo

Il **comma 11** opera la riduzione delle autorizzazioni di spesa per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui nella tabella C della legge finanziaria, nella misura di 170 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Articolo 60, comma 12 - Riduzioni di spesa – Industrie difesa

Il **comma 12** riduce di 183 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, prevista dall'articolo 1, comma 896, della legge finanziaria 2007 che ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.

Articolo 61 - Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti

L'**articolo 61** estende le possibilità di controllo contabile esercitabile nei confronti delle amministrazioni regionali. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono, secondo quanto disposto dal **comma 1**, effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali; il controllo può essere attivato su iniziativa della Corte stessa o su richiesta delle commissioni dei Consigli regionali. Attualmente il controllo di gestione esercitato dalle sezioni regionali della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni regionali avviene *a posteriori* e concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, nonché la verifica dell'equilibrio di bilancio. Questi stessi controlli potranno essere effettuati in corso di esercizio.

I **commi da 2 a 6** (*rectius* 5) disciplinano le tipologie di intervento delle sezioni regionali - e i conseguenti obblighi dell'amministrazione - nel caso di

Articolo 63, comma 3 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Il **comma 3** incrementa di 200 milioni di euro, per l'esercizio 2008, il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*", istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 601) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 63, comma 4 - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato

Il **comma 4** autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. La destinazione del contributo sarà definita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 25 luglio 2008.

Articolo 63, comma 5 - Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti

Il **comma 5** reca una disposizione volta a consentire all'Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi.

Articolo 63, comma 6 - Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l'occupazione

Il **comma 6** prevede un incremento di 700 milioni di euro per l'anno 2009 riguardante l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 148/1993.

Articolo 63, comma 7 - Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali

Il **comma 7**, prevede l'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali, determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

di 75 milioni di euro per l'anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili.

Articolo 63, commi 12-13 - Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale

I **commi 12 e 13** ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti si provvederà alla ripartizione delle risorse del Fondo.

Si osserva che sarebbe opportuno specificare che il "comma 306", che, come indicato nel terzo periodo del comma 12 in esame, ha modificato l'articolo 1, comma 1031, della legge 296/2006, è il comma 306 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Articolo 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

L'**articolo 64** dispone la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. L'indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico ed a regolamenti di delegificazione. Vengono, infine, quantificate le economie di spesa e se ne riserva il 30 per cento all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola.

Articolo 65 - Forze armate

Il **comma 1** dell'**articolo 65** stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004.

Il **comma 2** del medesimo articolo prevede che, a decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al precedente comma possano essere conseguiti, per la parte eccedente il 7 per cento, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, sono disapplicate una serie di disposizioni stanziando risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Inoltre, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle medesime disposizioni sono ridotte del 20% e devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Si prevede inoltre che, a decorrere dal 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

L'articolo, inoltre, apporta alcune modifiche all'articolo 47 del D.Lgs. 165/2001, recante il procedimento di contrattazione collettiva per le amministrazioni pubbliche. Infine, si prevedono una serie di adempimenti informativi e di pubblicità carico delle amministrazioni pubbliche volte a rendere trasparente ed efficiente l'utilizzo della contrattazione integrativa

Articolo 68 - Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

L'articolo 68 reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino e contenimento degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione avviato con l'art. 29 del D.L. 223/2006 ed a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

L'articolo prevede inoltre la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, con trasferimento delle relative competenze alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, ed in particolare la soppressione:

- dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme 56 di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
- dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;
- della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

Si segnala che l'articolo 71, sia per quanto riguarda le assenze per malattia sia per quanto riguarda i permessi retribuiti, opera una rilegificazione di materie attualmente disciplinate dalla contrattazione collettiva, prevedendo altresì (comma 6) l'inderogabilità delle disposizioni in oggetto da parte dei contratti o accordi collettivi.

Si osserva inoltre che, al comma 5 dell'articolo 71, il riferimento all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 sembrerebbe non corretto. Poiché la disposizione in esame fa riferimento ai soli dipendenti portatori di handicap grave, sembrerebbe che la norma di riferimento sia invece l'art. 33, comma 6, della L. 104/1992.

Articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

L'**articolo 72** reca disposizioni in ordine ai dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

In primo luogo, ai **commi da 1 a 6**, si prevede l'introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta e previa valutazione dell'amministrazione, appunto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo di esonero dal servizio.

I **commi da 7 a 10** invece rimettono alla valutazione dell'amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di collocamento a riposo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi (quindi configurata come un diritto soggettivo).

Infine, il **comma 11** prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di un anno.

Il **comma 2** prevede che presso le Autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), è determinato al livello iniziale, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile di importo pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico già conseguito a seguito dei pregressi rapporti lavorativi con l'Autorità che procede alla stabilizzazione e quello spettante all'atto dell'immissione in ruolo.

Articolo 76, commi 1-2 e 4-7 - Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

L'**articolo 76** reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di contenimento, il **comma 1** precisa che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Il **comma 2** abroga la disposizione della legge finanziaria per il 2008 che introduceva alcune condizioni alla possibilità di assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

Il **comma 4** introduce come misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

I **commi 5 e 6** impongono agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti.

Il **comma 7** fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Articolo 76, comma 3 - Indennità degli amministratori locali

Il **comma 3** dell'**articolo 76**, sostituendo il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, elimina la possibilità per gli organi degli

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati gli istituti e gli strumenti di cui il Commissario straordinario può avvalersi a tal fine, tra quelli indicati dalla normativa vigente per la procedura di risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario. Il Commissario straordinario del Governo è infatti parificato all'organo straordinario di liquidazione, che è l'organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario. Per l'intera durata del regime commissariale non si può peraltro procedere alla deliberazione di dissesto.

L'articolo prevede che il piano di rientro dall'indebitamento pregresso sia presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 e che il Governo lo approvi, entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, si prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali, al fine di superare la situazione di illiquidità che presenta il comune di Roma.

Il comma 6, che attribuisce alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'ente, tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e degli anni successivi, non sembra pienamente coordinato con il comma 3 che assegna alla gestione commissariale tutte le entrate di competenza del comune alla data del 28 aprile 2008.

Si segnala inoltre che la Relazione tecnica, facendo riferimento al reintegro del Fondo per gli interventi strutturali sul quale è prevista la copertura del comma 10 dell'articolo 63, sembra attribuire l'importo di 500 milioni euro a decorrere dal 2008 per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78 in esame (vale a dire l'anticipazione al Comune di Roma da parte della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 8), in modo apparentemente non coerente con le disposizioni del predetto articolo.

Articolo 79 - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

L'articolo 79, ai commi 1 e 2, indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La lettera a) del comma 1 conferma, per l'anno 2009, 102.683 milioni di euro, indica per l'anno 2010 103.945 milioni di euro e per l'anno 2011 106.265 milioni di euro.

La lettera b) subordina ad una specifica Intesa tra Stato e regioni, da stipulare entro il 31 luglio 2008, l'accesso al finanziamento integrativo, per il 2010 e 2011, rispetto al dato economico previsto per il 2009.

Al comma 3 si evidenzia l'opportunità di indicare entro quale mese deve essere adottato annualmente il decreto interministeriale in oggetto.

Al comma 5 si evidenzia l'opportunità di richiamare espressamente il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Articolo 81, commi 8-15 - Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi

L'articolo 81, commi da 8 a 15, introduce per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (*royalty*) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente.

Al comma 11 il rinvio all'articolo 9 del DPR n.602 del 1973, per quanto attiene alla determinazione della misura degli interessi, risulta errato, in quanto la disposizione è stata abrogata dall'articolo 37 del decreto legislativo n.46 del 1999.

Articolo 81, commi 16-18 - Regime fiscale nel settore energetico

I commi da 16 a 18 dell'articolo 81 introducono un'addizionale all'IRES a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. I contribuenti interessati non possono, attraverso l'aumento dei prezzi al consumo, trasferire gli oneri per maggiori imposte ai consumatori; a tal fine viene affidato il potere di vigilare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 16 dell'articolo 81 rinvia all'aliquota IRES indicata nell'articolo 75 del DPR n. 917/1986 in luogo dell'articolo 77 del medesimo testo unico.

Andrebbe chiarito se il comma 16 dell'articolo 81 intenda prevedere un incremento dell'aliquota ordinaria IRES applicabile ai soggetti destinatari della norma ovvero istituire una nuova imposta. Nella prima ipotesi sarebbe opportuno introdurre la modifica nell'articolo 77 del DPR n. 917/1986 mentre nella seconda ipotesi sarebbero necessario introdurre ulteriori disposizioni dirette a precisare, tra l'altro, l'eventuale indeducibilità della nuova imposta, i criteri per la determinazione della base imponibile, le modalità e i termini di versamento nonché la disciplina applicabile in materia accertamento.

In merito a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 81, si evidenzia che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non dispone attualmente di poteri in ordine al controllo dei prezzi dei carburanti.

Articolo 81, commi 29-31 - Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

L'articolo 81, ai commi 29-31, istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, relativo al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, stabilendo le modalità per il suo finanziamento e demandando ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di utilizzazione dello stesso.

Articolo 81, commi 32-38 - Istituzione della carta acquisti

I commi 32-38 istituiscono e disciplinano la carta acquisti, concessa, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati sulla base di specifici criteri, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione dei titolari del beneficio, dell'ammontare dello stesso e delle modalità del suo utilizzo.

Viene previsto che l'attuazione delle citate disposizioni avvenga entro il 30 settembre 2008.

Articolo 82, commi 1-5 - Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP

I commi da 1 a 5 dell'articolo 82 introducono una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l'anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009.

Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo sono deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

Articolo 82, commi 6-8 - Deducibilità della variazione della riserva sinistri

I commi 6-8 dell'articolo 82 recano disposizioni in materia di deducibilità a fini IRES della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione.

E' ridotta al 30 per cento la quota deducibile - nell'esercizio interessato - della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni,

71 - oggi articolo 106 - del TUIR), le disposizioni contenute nei commi da 11 a 13 dell'articolo 82 si applicano anche alle imprese di assicurazione.

Articolo 82, commi 14-15 - Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

Il **comma 14 dell'articolo 82** estende l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari esenti da IVA poste in essere nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili; attualmente l'imposta è corrisposta in caso d'uso ed in misura fissa.

Il **comma 15** reca disposizioni su modalità e termini degli adempimenti legati alle suddette modifiche. Il maggior gettito stimato dall'introduzione delle misure in esame è di 4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 82, comma 16 - Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

L'**articolo 82, comma 16** differisce al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell'ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

La Relazione tecnica quantifica gli effetti di tale misura in un minor gettito per gli anni 2008 e 2010 (rispettivamente, 117 milioni di euro per il 2008, e 23,9 milioni per il 2010) ed un maggior gettito di 55,1 milioni per il 2009.

Articolo 82, commi 17-22 - Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari "familiari"

I **commi da 17 a 22** modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare disponendo:

- l'istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui c.d. fondi immobiliari familiari (commi da 17 a 20);
- l'aumento dal 12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo immobiliare (comma 21);
- l'attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti che detengono più del 50% delle quote dei fondi di investimento

formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Il **comma 29** dispone l'**applicazione della norma** a partire dal **periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008**, disciplinandone altresì le modalità attuative.

La Relazione tecnica stima che dalla misura deriverebbe una tassazione maggiore pari a 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, in termini di competenza. In termini di cassa, il maggior gettito stimato è pari a 17,5 milioni di euro per il 2008 e di 23,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Articolo 83, commi 1-2 - *Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti*

I **commi 1 e 2 dell'articolo 83** prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base lo scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della norma in esame tramite un'apposita convenzione.

Articolo 83, comma 3 - *Sviluppo attività di controllo*

L'**articolo 83, comma 3** dispone la realizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate - nel triennio 2009-2011 - di un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse, al fine di incrementare la capacità operativa per l'attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale di almeno il 10 per cento.

La Relazione tecnica rileva che in relazione a tale misura l'introito effettivo di maggiori imposte potrà essere prodotto solo a far corso dal terzo anno del triennio e dunque stima maggiori entrate per cassa per il solo 2011, per un ammontare pari a 610 milioni di euro.

Articolo 83, comma 4 - *Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale*

Il **comma 4 dell'articolo 83** integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevedendo la trasmissione con cadenza semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ai comuni, anche tramite l'ANCI, dell'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

amministrazioni ovvero tra soggetti esterni, dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.

Il **comma 14** dispone, inoltre, in sede di prima applicazione delle norme, la cessazione automatica dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 in esame

Il **comma 15** dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria – SO.GE.I. - siano esercitati, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Direzione VII - finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro. La norma abroga contestualmente tutte le disposizioni incompatibili con la norma in esame. Si prevede che il consiglio di amministrazione della società sia formato da cinque membri, disponendosi altresì il rinnovo di tale organo entro il 30 giugno 2008.

Per quanto attiene al comma 15, si osserva che la disposizione contiene una clausola di abrogazione del tutto indeterminata.

Articolo 83, commi 16-17 - Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche

I **commi 16 e 17** rafforzano la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, ai Comuni è affidato il compito di confermare che i nuovi iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE abbiano effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale, nonché di vigilare, nel successivo triennio, sull'effettiva cessazione della residenza.

Articolo 83, comma 18 - Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari

Il **comma 18 dell'articolo 83**, introduce l'articolo 5-bis nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ampliando la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l'emissione di accertamenti parziali.

La Relazione tecnica rileva che le norme introdotte incideranno sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di recuperare una capacità operativa idonea a produrre ulteriori accertamenti ordinari, il cui gettito è stimato in circa 83,3 milioni di euro.

Articolo 83, comma 24 - Aumento valore catastale per immobili messi all'incanto

Il **comma 24 dell'articolo 83** interviene in materia di vendita all'asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell'incanto.

Articolo 83, commi 25-28 - Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia

Le disposizioni previste ai **commi da 25 a 28** sono volte ad istituire, nonché a disciplinare le attribuzioni, il funzionamento e la composizione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. In particolare il Comitato, oltre a inserirsi negli sforzi per una sempre maggiore internazionalizzazione del "sistema Italia", avrà anche funzioni consultive del Governo in relazione ai nuovi scenari economici indotti dalla globalizzazione.

Articolo 84 - Copertura finanziaria

L'**articolo 84** reca la disposizione sulla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge.

Al riguardo si osserva che:

- *l'articolo 79, comma 2, relativo al progetto tessera sanitaria e al rinnovo del contratto collettivo personale convenzionato, dovrebbe essere incluso tra gli articoli elencati dalla disposizione in esame, in quanto fonte di maggiori spese. Peraltro, gli oneri derivanti dalla predetta norma sono contabilizzati tra le maggiori spese dell'allegato 7 della Relazione tecnica;*
- *gli effetti dell'articolo 60, richiamato dalla norma in esame, dovrebbero essere riferiti al comma 8, anziché al comma 7 (come riportato nel testo della disposizione), in quanto gli oneri riportati tra le maggiori spese dell'allegato 7 della Relazione tecnica sono quelli relativi all'incremento del Fondo per la flessibilità di cui al citato comma 8.*

Articolo 85 – Entrata in vigore

L'**articolo 85** dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2008).